

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

67.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
REALE ORONZO ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI LEONILDE ed altri; BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (<i>Testo unificato, modificato dal Senato</i>) (23-68-76-145/B)	871	non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3597) 907
PRESIDENTE	871, 906, 909, 915	PRESIDENTE 907, 908, 909
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA	913	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 909
IOTTI LEONILDE	911	
MAGNANI NOYA MARIA	910	Votazione segreta:
MANCO	914	PRESIDENTE 915
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i>	906, 914	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	909, 914	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari (3573)	906	
PRESIDENTE	906	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena		

La seduta comincia alle 10,10.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (23-68-76-145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Reale

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia, approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 18 ottobre 1972 e modificata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1972.

Proseguiamo nell'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 88 (ora 90) nel seguente testo:

ART. 88.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio, ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 90.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente »

Pongo in votazione l'articolo 90 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 89 (ora 91) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 90 (ora 92) nel seguente testo:

ART. 90.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. — *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 92.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. — *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

Pongo in votazione l'articolo 92 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 91 (ora 93) nel seguente testo:

ART. 91.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centoattantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

Pongo in votazione l'articolo 93 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 92 (ora 94) nel seguente testo:

ART. 92.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. — *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 94.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. — *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

Pongo in votazione l'articolo 94 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 93 (ora 95) nel seguente testo:

ART. 93.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro

un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

Pongo in votazione l'articolo 95 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 94 (ora 96) nel seguente testo:

ART. 94.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. — *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà del tribunale di nominare alla stessa un curatore speciale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 96.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. — *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore ».

Pongo in votazione l'articolo 96 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 95 (ora 97) nel seguente testo:

ART. 95.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. — *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconosci-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

mento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 97.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. — *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

Pongo in votazione l'articolo 97 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 96 (ora 98) nel seguente testo:

ART. 96.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con

un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 98.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva.* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice ».

Pongo in votazione l'articolo 98 del testo del Senato.

(È approvato).

ART. 97.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. — *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 99.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. — *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

Pongo in votazione l'articolo 99 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 98 (ora 100) non è stato modificato. Anche l'articolo 99 (ora 101) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 100 (ora 102) nel seguente testo:

ART. 100.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. — *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i di-

ciootto anni, salvo che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 102.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. — *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ».

Pongo in votazione l'articolo 102 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 101 (ora 103) nel seguente testo:

ART. 101.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *Riconoscimento di figli in cestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

Pongo in votazione l'articolo 103 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 102 (ora 104) nel seguente testo:

ART. 102.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — *Affidamento del figlio naturale.* — Il figlio naturale di uno dei coniugi riconosciuto durante il matrimonio, non può convivere con la famiglia legittima del genitore senza il consenso del coniuge di quest'ultimo. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 104.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — *Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.* — Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento ».

Pongo in votazione l'articolo 104 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 103 (ora 105) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 104 (ora 106) nel seguente testo:

ART. 104.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giu-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

dice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressi dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 106.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

Pongo in votazione l'articolo 106 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 105 (ora 107) non è stato modificato.

Il Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 108.

L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 258. — *Effetti del riconoscimento.* — Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate ».

Pongo in votazione l'articolo 108 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 106 e 107 nel seguente testo:

ART. 106.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.

ART. 107.

L'articolo 260 del codice civile è abrogato.

Il Senato li ha unificati, approvando il seguente articolo:

ART. 109.

Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 109 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 108 (ora 110) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 109 (ora 111) nel seguente testo:

ART. 109.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Cognome del figlio.* — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 111.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Cognome del figlio.* — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato con-

temporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre ».

Pongo in votazione l'articolo 111 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 110 nel seguente testo:

ART. 110.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *Impugnazione del riconoscimento per falso.* — Il riconoscimento può essere impugnato per falso dall'autore, dal figlio a favore del quale è stato effettuato o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni quattordici, quando è privo del genitore esercente la potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo all'articolo successivo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 111 (ora 112) nel seguente testo:

ART. 111.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250.

L'azione, durante la minore età del riconosciuto, è promossa dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero da un curatore speciale nominato dal tribunale. Essa può essere promossa

dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 112.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale ».

Pongo in votazione l'articolo 112 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 112 (ora 113) nel seguente testo:

ART. 112.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 113.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudi-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

zialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale ».

Pongo in votazione l'articolo 113 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 113 (ora 114) nel seguente testo:

ART. 113.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 270. — *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 114.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 270. — *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discen-

denti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

Pongo in votazione l'articolo 114 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 114 (ora 115) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 115 (ora 116) nel seguente testo:

ART. 115.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 273. — *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del tribunale, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del tribunale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 116.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 273. — *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice ».

Pongo in votazione l'articolo 116 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA. COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 117.

Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 274. — *Ammissibilità dell'azione.* — L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata ».

Pongo in votazione l'articolo 117 del testo del Senato.

(*E approvato*).

L'articolo 116 (ora 118) non è stato modificato.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 118.

Il secondo comma dell'articolo 277 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui ».

Pongo in votazione l'articolo 119 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 117 (ora 120) nel seguente testo:

ART. 117.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 120.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o

sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

Pongo in votazione l'articolo 120 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 118 (ora 121) nel seguente testo:

ART. 118.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. — *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 121.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. — *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà ».

Pongo in votazione l'articolo 121 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 119 (ora 122) nel seguente testo:

ART. 119.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza del tribunale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 122.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice ».

Pongo in votazione l'articolo 122 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 120 (ora 123) e 121 (ora 124) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 122 (ora 125) nel seguente testo:

ART. 122.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. — *Condizioni per la legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione può essere concessa con sentenza del tribunale soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore

abbia raggiunto l'età indicata nel quarto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto gli anni diciotto, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni diciotto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai quattordici anni ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 125.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. — *Legittimazione per provvedimento del giudice.* — La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni ».

Pongo in votazione l'articolo 125 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 123 (ora 126) nel seguente testo:

ART. 123.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.* — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 126.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.* — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

Pongo in votazione l'articolo 126 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 124 (ora 127) nel seguente testo:

ART. 124.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. — *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con sentenza del tribunale può es-

sere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 127.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. — *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

Pongo in votazione l'articolo 127 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 125 (ora 128) nel seguente testo:

ART. 125.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. — *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed i figli legittimi o legittimati del richiedente, ovvero un curatore speciale se questi non hanno raggiunto l'età di sedici anni, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente

può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 128.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. — *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

Pongo in votazione l'articolo 128 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 126 (ora 129) nel seguente testo:

ART. 126.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289. — *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per sentenza del tribunale non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 129.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289. — *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

Pongo in votazione l'articolo 129 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 127 (ora 130) nel seguente testo:

ART. 127.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione per sentenza del tribunale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 130.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — *Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.* — La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore ri-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

guardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

Pongo in votazione l'articolo 130 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 128 nel seguente testo:

ART. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 296. — *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo agli articoli successivi.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 131.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 293. — *Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.* — I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione ».

Pongo in votazione l'articolo 131 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 129 (ora 132) nel seguente testo:

ART. 129.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. — *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando.

Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato.

Quando è impossibile ottenere l'assenso previsto dal primo e dal secondo comma per incapacità o irreperibilità dei legittimati ad esprimerlo, il tribunale può provvedere nelle forme e nei modi indicati nel comma precedente ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 132.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297. — *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo ».

Pongo in votazione l'articolo 132 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 130 (ora 133) nel seguente testo:

ART. 130.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 301. — *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 133.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 301. — *Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato.* — La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

Pongo in votazione l'articolo 133 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 131 (ora 134) nel seguente testo:

ART. 131.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 303. — *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio da

parte dell'adottante o degli adottanti della potestà prevista dall'articolo 316, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 134.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 303. — *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Pongo in votazione l'articolo 134 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 132 (ora 135) e 133 (ora 136) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 134 (ora 137) nel seguente testo:

ART. 134.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e, per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia, ha l'obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, ai bisogni della famiglia stessa ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 137.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al

mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Pongo in votazione l'articolo 137 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 135 (ora 138) nel seguente testo:

ART. 135.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di serio contrasto ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il tribunale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 138.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello

dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ».

Pongo in votazione l'articolo 138 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 136 (ora 139) nel seguente testo:

ART. 136.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rende impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del patrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato dal tribunale, tenuto conto delle circostanze.

La potestà comune cessa quando il tribunale, pronunciando sull'affidamento, dichiara espressamente decaduto uno dei genitori ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 139.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155 ».

Pongo in votazione l'articolo 139 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 137 (ora 140) nel seguente testo:

ART. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 317-bis. — *Potestà sui figli naturali. Esercizio.* — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione è stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della potestà è attribuito a quello dei genitori che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Quando entrambi i genitori hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata da ambedue, salvo che il tribunale, nell'interesse del figlio, ne attribuisca l'esercizio ad uno soltanto dei genitori.

Quando il figlio naturale, che è stato riconosciuto da uno solo dei genitori o del quale è stata dichiarata giudizialmente soltanto la paternità o soltanto la maternità, non convive con il genitore, questi esercita la potestà, ma non ha l'usufrutto legale sui beni del figlio ».

« ART. 317-ter. — *Intervento del giudice.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritiene che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al giudice tutelare precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 145 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 140.

Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 317-bis. — *Esercizio della potestà.* — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al ge-

nitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore ».

Pongo in votazione l'articolo 140 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 138 (ora 141) nel seguente testo:

ART. 138.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori, o del genitore che esercita su di lui la potestà. Quando se ne allontana senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 141.

« ART. 318. — *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori, o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

Pongo in votazione l'articolo 141 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 139 (ora 142) nel seguente testo:

ART. 139.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del figlio minore.* — La legge speciale disci-

plina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 142.

L'articolo 319 del codice civile è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 142 del testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 140 (ora 143) nel seguente testo:

ART. 140.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi tra i figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione prevista nel comma precedente non si applica agli atti posti in essere tra i figli ed uno dei genitori che concernono il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 143.

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti, con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore».

Pongo in votazione l'articolo 143 del testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 141 (ora 144) nel seguente testo:

ART. 141.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il tribunale, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 144.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

Pongo in votazione l'articolo 144 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 142 (ora 145) e 143 (ora 146) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 144 (ora 147) nel seguente testo:

ART. 144.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale; fanno altresì parte della comunione convenzionale, se non è stato disposto diversamente ai sensi dell'articolo 210.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà o di uno di essi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 147.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui ».

Pongo in votazione l'articolo 147 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 148.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 325. — *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.* — Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Pongo in votazione l'articolo 148 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 145 (ora 149) nel seguente testo:

ART. 145.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosce essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 149.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Pongo in votazione l'articolo 149 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 146 (ora 150) nel seguente testo:

ART. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro è stata pronunciata la decadenza dalla potestà sui figli.

L'usufrutto legale spetta esclusivamente al coniuge cui è affidato il figlio quando

ricorre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 317 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 150.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 327. — *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale ».

Pongo in votazione l'articolo 150 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 147 (ora 151) nel seguente testo:

ART. 147.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 151.

L'articolo 328 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — *Nuove nozze.* — Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulta eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo ».

Pongo in votazione l'articolo 151 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 148 (ora 152) nel seguente testo:

ART. 148.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. — *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 152.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. — *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Pongo in votazione l'articolo 152 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 149 (ora 153) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 150 (ora 154) nel seguente testo:

ART. 150.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *Reintegrazione nella potestà.* — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 154.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *Reintegrazione nella potestà.* — Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Pongo in votazione l'articolo 154 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 151 (ora 155) nel seguente testo:

ART. 151.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 155.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

Pongo in votazione l'articolo 155 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 152 (ora 156) e 153 (ora 157) non sono stati modificati.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 158.

L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 337. — *Vigilanza del giudice tutelare.* — Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Pongo in votazione l'articolo 158 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 154 (ora 159) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 155 (ora 160) nel seguente testo:

ART. 155.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 347. — *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 320 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 160.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 347. — *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale ».

Pongo in votazione l'articolo 160 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 161.

Il numero 3) dell'articolo 352 del codice civile è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 161 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 156 (ora 162) nel seguente testo:

ART. 156.

L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 359. — *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore.* — La legge speciale disciplina le mi-

sure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il minore, sottoposto alla tutela, malgrado l'esercizio dei poteri a questa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 162.

L'articolo 359 del codice civile è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 162 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 163.

L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO.

Pongo in votazione l'articolo 163 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 157, 158, 159 e 160 nel seguente testo:

ART. 157.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 391. — *Emancipazione con provvedimento del tribunale.* — Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal tribunale, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sé nelle ordinarie occorrenze della vita.

In ogni caso il tribunale deve disporre un'indagine sulla persona del minore e accertare la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della istanza di emancipazione ».

ART. 158.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. — *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Se il minore ha genitori, il curatore è scelto tra questi. Il tribunale, se il minore emancipato è sposato con persona maggiore d'età, nomina curatore il coniuge.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati, fermo il disposto del secondo comma del presente articolo ».

ART. 159.

L'articolo 394 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 394. — *Capacità dell'emancipato.* — L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per gli atti indicati nell'articolo 375 la autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma del penultimo comma dell'articolo 320 ».

ART. 160.

L'articolo 398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 398. — *Revoca dell'emancipazione.* — Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata ai sensi dell'articolo 391 può essere revocata dal tribunale, su istanza di chi ha richiesto l'emancipazione o anche di ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la potestà dei genitori o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore ».

Il Senato li ha soppressi.

Poiché nessuno chiede di ripristinarli, passiamo agli articoli successivi.

L'articolo 161 (ora 164) non è stato modificato. La nostra Commissione aveva ap-

provato l'articolo 162 (ora 165) nel seguente testo:

ART. 162.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

In ogni caso il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 165.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e la educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Pongo in votazione l'articolo 165 del testo del Senato.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 166.

L'articolo 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 409. — *Effetti dell'affiliazione.* — L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi ».

Pongo in votazione l'articolo 166 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 163 (ora 167) nel seguente testo:

ART. 163.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. — *Estinzione dell'affiliazione.* — Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore del minore, reintegrato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, dimostra di poter adeguatamente provvedere all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento del minore già affiliato.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 167.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. — *Estinzione dell'affiliazione.* — Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

Pongo in votazione l'articolo 167 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 164 (ora 168) nel seguente testo:

ART. 164.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 433. — *Persone obbligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 168.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 433. — *Personae obligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

Pongo in votazione l'articolo 168 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 165 (ora 169), 166 (ora 170) e 167 (ora 171) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 168 nel seguente testo:

ART. 168.

L'articolo 485 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 485. — *Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni.* — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una o più proroghe che, salvo gravi circostanze, non devono eccedere nel complesso i quattro mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice ».

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo agli articoli successivi.

L'articolo 169 (ora 172) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 170 (ora 173) nel seguente testo:

ART. 170.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. — *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 173.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. — *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali ».

Pongo in votazione l'articolo 173 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Gli articoli 171 (ora 174) e 172 (ora 175) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 173 (ora 176) nel seguente testo:

ART. 173.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 540. — *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 176.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 540. — *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ».

Pongo in votazione l'articolo 176 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 174 (ora 177) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 175 (ora 178) nel seguente testo:

ART. 175.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente ri-

servata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali si applica il comma precedente, e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 178.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

Pongo in votazione l'articolo 178 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 176 (ora 179) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 177 (ora 180) nel seguente testo:

ART. 177.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. — *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un sesto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 180.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 544. — *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

Pongo in votazione l'articolo 180 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 178 (ora 181) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 179 (ora 182) nel seguente testo:

ART. 179.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 182.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata un giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è co-

munque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi ».

Pongo in votazione l'articolo 182 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 180 (ora 183) nel seguente testo:

ART. 180.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565. — *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, ai discendenti naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 183.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 565. — *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

Pongo in votazione l'articolo 183 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 181 (ora 184), 182 (ora 185) e 183 (ora 186) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 184 (ora 187) nel seguente testo:

ART. 184.

Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 187.

Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Pongo in votazione l'articolo 187 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 185 (ora 188) nel seguente testo:

ART. 185.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. — *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e alla istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 188.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 580. — *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

Pongo in votazione l'articolo 188 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 186 (ora 189), 187 (ora 190) e 188 (ora 191) non sono stati modificati.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 192.

L'articolo 584 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 584. — *Successione del coniuge putativo.* — Quando il matrimonio è stato di-

chiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte ».

Pongo in votazione l'articolo 192 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 189 (ora 193) nel seguente testo:

ART. 189.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *Successione del coniuge separato.* — Al coniuge separato spetta la metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 193.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548 ».

Pongo in votazione l'articolo 193 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 190 (ora 194) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 191 (ora 195) nel seguente testo:

ART. 191.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 594. — *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi o i legatari

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, a norma dell'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il testatore non ha disposto in favore dei figli medesimi. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 195.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 594. — *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

Pongo in votazione l'articolo 195 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 192 (ora 196) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 193 (ora 197) nel seguente testo:

ART. 193.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 692. — *Nullità della sostituzione fedecommissaria.* — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare o restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 197.

« ART. 692. — *Sostituzione fedecommissaria.* — Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il

discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla ».

Pongo in votazione l'articolo 197 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 194 (ora 198) nel seguente testo:

ART. 194.

Gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile sono abrogati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 198.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.

Pongo in votazione l'articolo 198 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 199.

L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 696. — *Devoluzione al sostituito.* — L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace ».

Pongo in votazione l'articolo 199 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 195 (ora 200) nel seguente testo:

ART. 195.

L'articolo 716 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 716. — *Divisione dei beni del fondo patrimoniale.* — Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni del fondo patrimoniale prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 200.

L'articolo 716 del codice civile è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 200 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 196 (ora 201) nel seguente testo:

ART. 196.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 737. — *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 201.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 737. — *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

Pongo in votazione l'articolo 201 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 197 (ora 202) nel seguente testo:

ART. 197.

L'articolo 738 del codice civile è abrogato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 202.

L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 738. — *Limiti della collazione per il coniuge.* — Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge ».

Pongo in votazione l'articolo 202 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 198 (ora 203) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 199 (ora 204) nel seguente testo:

ART. 199.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di as-

sicurazioni sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 204.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

Pongo in votazione l'articolo 204 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 200 (ora 205) nel seguente testo:

ART. 200.

Gli articoli 780 e 781 del codice civile sono abrogati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 205.

Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 205 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 201 (ora 206) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 202 nel seguente testo:

ART. 202.

L'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2660. — *Trascrizione degli acquisti a causa di morte.* — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto

autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo ».

Il Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo agli articoli successivi.

Gli articoli 203 (ora 207), 204 (ora 208), e 205 (ora 209) non sono stati modificati.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 210.

Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile, le parole: « patria potestà » sono sostituite dalle altre: « potestà di cui all'articolo 316 ».

Pongo in votazione l'articolo 210 del testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle norme transitorie e finali introdotte dal Senato. Poiché ai primi 17 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 211.

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

(È approvato).

ART. 212.

Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera *b*), terzo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

(È approvato).

ART. 213.

L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale ».

(È approvato).

ART. 214.

L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero ».

(È approvato).

ART. 215.

L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni ».

(È approvato).

ART. 216.

Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 34-bis. — Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella del-

l'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice ».

(È approvato).

ART. 217.

L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.

Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni ».

(È approvato).

ART. 218.

L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« La rinuncia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinuncia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza ».

(È approvato).

ART. 219.

La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 220.

L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione ».

(È approvato).

ART. 221.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

(È approvato).

ART. 222.

L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi ».

(È approvato).

ART. 223.

L'articolo 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione ».

(È approvato).

ART. 224.

Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori.

(È approvato).

ART. 225.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 128 del codice civile il figlio acquisita lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 226.

Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 227.

Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 228.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.

Gli onorevoli Milia, Manco e di Nardo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma;

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I coniugi delle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro i due anni successivi alla data medesima, chiedere che le norme della stessa legge si applichino al loro patrimonio anche per gli atti di acquisto avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore.

La richiesta di cui al precedente comma va effettuata da entrambi i coniugi con dichiarazione resa nanti un notaio ovvero nanti l'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il matrimonio fu celebrato ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 228 del testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli aggiunti dal Senato. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 229.

Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si

applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.

L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.

(È approvato).

ART. 230.

Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dalla apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

(È approvato).

ART. 231.

Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.

(È approvato).

ART. 232.

Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni

previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 233.

La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile.

(È approvato).

ART. 234.

Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui la adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.

(È approvato).

ART. 235.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.

Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

(È approvato).

ART. 236.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

(È approvato).

ART. 237.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successio-

ni apertesesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

(È approvato).

ART. 238.

La disposizione dell'articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunciata con sentenza passata in giudicato.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.

(È approvato).

ART. 239.

Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunciata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo articolo del progetto di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo di accantonarlo, per passare ai successivi punti dell'ordine del giorno, in modo da riprendere e concludere la discussione sul progetto di legge n. 23-68-76-145-B nel pomeriggio.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che l'articolo 240, ultimo del progetto di legge, è accantonato, per essere ripreso in esame nel pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 16 aprile si è svolta la discussione sulle linee generali. Prima di passare all'esame degli articoli comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò direttamente in votazione gli articoli dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari.

Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.

Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'esercito.

Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle Scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazie e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.

(È approvato).

ART. 2.

Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonché alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'esercito ed alla legge penale militare.

Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.

(È approvato).

ART. 3.

Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione peniten-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

ziaria », approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 17 aprile si è svolta la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che l'indicazione di spesa e la relativa indicazione di copertura vengano imputate all'anno finanziario in corso e che si faccia riferimento al capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il 1975, corrispondente al precedente capitolo n. 1140. Preannuncio che, recependo tale deliberazione, presenterò formale emendamento all'articolo 5.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha efficacia fino alla entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 500.000 e di lire 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 109.000, 89.000 e 74.000 ».

(È approvato).

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'in-

carico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a lire 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica ».

(È approvato).

ART. 4.

I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

« Quadro 1

Compenso mensile lordo . . . L. 500.000

Asinara

Gorgona

Pianosa

Capraia

C.L.A.

C.L.A.

Stab. penit.

C.L.A. »

« Quadro 2

Compenso mensile lordo . . . L. 350.000

Is Arenas

Isili

Mamone

C.L.A.

C.L.A.

C.L.A. »

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'onere annuo di lire 31.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Sulla base del parere espresso dalla V Commissione (bilancio), presento il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« All'onere annuo di lire 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali

stanziamenti del capitolo n. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La modifica richiesta dalla V Commissione e prevista dall'emendamento del Presidente non sarebbe in realtà necessaria, in quanto l'articolo 6, nel fissare la decorrenza delle disposizioni recanti maggiore onere finanziario, pone implicitamente il principio che secondo la V Commissione dovrebbe essere espresso. Poiché, tuttavia, la richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio comporterebbe ritardi probabilmente superiori a quelli ricollegabili all'approvazione del provvedimento, in data odierna, con l'emendamento in questione, accetto l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento da me presentato ed accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

A seguito della richiesta pervenutami dai vari gruppi, sospendo la seduta sino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 16,40.

Seguito della discussione della proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (Testo unificato, modificato dal Senato) (23-68-76-145-B).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge recante riforma del diritto di famiglia, sospesa nel corso della seduta odierna.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 206 (ora 240), ultimo del progetto di legge, nel seguente testo:

ART. 206.

La presente legge entra in vigore centotanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 240.

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ha chiesto di parlare il ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima che sia approvato l'ultimo articolo, desidero intervenire ulteriormente nella discussione del provvedimento in quanto al ministro non è concessa, quanto meno in Commissione, la facoltà di fare dichiarazioni di voto.

Ho avuto in precedenza la ventura di fare tre dichiarazioni di voto, su questa riforma, in tre diverse occasioni ed in tre diverse qualifiche. La prima volta, nella V legislatura, quando fu approvato il provvedimento in discussione nell'aula dei gruppi di Montecitorio, messa a disposizione della Commissione per consentire che quella seduta, come le precedenti dedicate a tale argomento, fosse pubblica: ero allora il presentatore di una delle proposte di legge che confluiscono nel testo unificato; la seconda volta in questa legislatura, sempre in questa Commissione, in qualità di Presidente, quando abbiamo approvato il testo che avevamo « ripescato » tra quelli decaduti per la fine della V legislatura; la terza volta al Senato, come ministro di grazia e giustizia. Mentre con il vostro consenso questa legge sta per diventare perfetta e sta per concludere il suo *iter*, io, insieme con gran parte di coloro che siedono in quest'aula, ho avuto più di un'occasione per deplorare (anche in polemica con l'altro ramo del Parlamento) il lungo *iter* che il provvedimento, unanimemente considerato di grande valore, ha dovuto percorrere.

Come i colleghi ricordano, l'esame di questa riforma venne iniziato dal Parlamento nel gennaio del 1967: ebbene, in tutti questi an-

ni, continuamente e progressivamente, si è accresciuto il consenso nei confronti della riforma stessa. La sua impostazione, come molti colleghi hanno ben presente, suscitò all'inizio scetticismo, perplessità ed ostilità da parte di certe forze politiche e di certi gruppi non politici. Ma in tutti gli anni intercorsi dalla sua presentazione ad oggi, noi abbiamo « fatto e rifatto »: e sulla base della influenza che ciascuno di noi ha esercitato, delle discussioni, dei chiarimenti e dei contributi apportati dalle varie forze politiche (ed in parte anche per una certa « misteriosa provvidenza »), si sono manifestati consensi sempre più ampi sul testo che stiamo per approvare.

Si tratta, a mio avviso, di un fatto politico di notevolissima importanza che qualifica la legge rispetto ai fini che essa si prefigge, in quanto dimostra che essa risponde ad esigenze larghissimamente sentite, tant'è vero che forze politiche con retroterra culturali ed ideologici assai diversi hanno espresso sul provvedimento pareri convergenti, sia pure con qualche adattamento.

Vorrei aggiungere soltanto due annotazioni. È evidente che il contenuto di questa riforma potrà essere illustrato in altre sedi (del resto il consenso ricevuto da larghi strati della popolazione dimostra che esso è già stato sufficientemente divulgato): però l'iter parlamentare si conclude in un momento di particolare difficoltà nella vita del nostro paese, essendo la collettività scossa da tensioni, da violenze, da sopraffazioni insopportabili. Credo che, da un certo punto di vista, sia un bene approvare oggi questa legge, intanto per il contenuto intrinseco della legge stessa, ma soprattutto per il suo elemento spirituale di amore e pace fra gli uomini. Proprio in un momento come quello attuale, turbato da tante tensioni, l'approvazione di questa legge può costituire la spinta a ricercare un altro tipo di soluzioni per tutti i problemi che travagliano la vita del nostro paese. Essa costituisce, infatti, una chiara realizzazione degli ideali democratici, e varrà quindi a dimostrare che, nella famiglia come nello Stato, si possono e si devono trovare, in un confronto sereno, l'armonia ed il progresso.

L'ultima considerazione che desidero fare riguarda il trentesimo anniversario della vittoriosa affermazione del movimento democratico della resistenza che appunto viene a coincidere con l'approvazione della riforma del diritto di famiglia il cui spirito di libertà, di tolleranza e di uguaglianza si riallaccia

proprio agli ideali di quel periodo; del resto, chi ha vissuto quei giorni indimenticabili, sa che questo spirito di uguaglianza esisteva già tra uomini e donne, come esisteva l'ideale di una famiglia fondata sull'amore e sul rispetto e non sulla sopraffazione e l'ipocrisia.

È per queste considerazioni che ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo concreto alla stesura e alla approvazione di questa legge.

MAGNANI NOYA MARIA. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista vorrei innanzitutto rilevare come il risultato raggiunto sia riconducibile all'impostazione con cui si è proceduto all'esame dell'argomento. Si è infatti abbandonata la concezione della famiglia come istituto naturale valido in ogni dimensione e tempo, per assumere un concetto storico-sociale che ha permesso di superare l'impostazione patriarcale della famiglia derivante dal diritto e dalla società romana e che sino ad oggi ha caratterizzato l'ordinamento italiano per quanto attiene alla potestà maritale, alla potestà sui figli e, di contro, alla subordinazione della donna nella famiglia.

Ha prevalso una visione nuova dei problemi, una esigenza di configurare la famiglia come centro di affetti e di sentimenti. È prevalsa l'esigenza di libertà, di uguaglianza, di responsabilità su cui deve fondarsi la unione familiare: perché queste sono le caratteristiche essenziali della nuova legge che senza dubbio, per realizzarsi completamente, pone altri problemi, altre necessità quali quelle del completamento del processo di liberazione della donna, del suo inserimento nel processo produttivo e nella società, dell'avanzamento di nuovi valori. A ciò contribuirà certamente la formulazione del concetto di famiglia posta alla base del testo che stiamo per approvare.

La completa parità dei coniugi, il nuovo tipo di rapporto tra genitori e figli, il regime della comunione dei beni, rispondono ad una esigenza di uguaglianza e di libertà e sono coerenti con la natura di un rapporto come quello matrimoniale, che non si basi più sulla indissolubilità, ma sulla libera scelta dei coniugi in ordine alla persistenza stessa del rapporto.

Proprio all'attuazione di un generale principio di responsabilità obbediscono le innovazioni apportate in tema di matrimonio. La

elevazione del limite di età per contrarre matrimonio rende la scelta una consapevole accettazione di un vincolo che comunque resta sempre di estrema gravità ed importanza.

La tutela dei figli nati fuori del matrimonio, come momento, da un lato, di uguaglianza, dall'altro, di responsabilizzazione dei genitori, rompe il modello autoritario della famiglia con preminente funzione di carattere economico-patrimoniale. La discriminazione tra filiazione legittima e filiazione naturale è stata infatti un valido strumento di tutela della proprietà nella logica del sistema economico-borghese volto a preservare la consistenza dei patrimoni di generazione in generazione ed inteso a deresponsabilizzare il capo famiglia che liberamente procreasse al di fuori del matrimonio.

Il Senato ha confermato queste linee fondamentali che fanno sì che il testo in esame costituisca una risposta adeguata alla crescente domanda del paese di porre fine alle infinite ingiustizie e difficoltà prodotte ogni giorno dalla disciplina vigente, la quale ha da gran tempo cessato di essere un fattore d'ordine nella nostra vita sociale, rappresentandone invece uno dei più evidenti motivi di distorsione.

Certo, alcune forze politiche hanno tentato di scardinare l'impianto nuovo su cui poggia questa riforma ed alcune modifiche rappresentano un indubbio passo indietro. L'antico, odioso concetto di « obbligo » ha sostituito il termine « impegno »: e non si tratta solo di parole, ma di una visione diversa, profondamente diversa della famiglia e dei rapporti tra i suoi membri. L'ampliamento dei poteri del giudice, l'insindacabilità del suo giudizio non solo costituiscono negazione dell'autonomia della famiglia, ma soprattutto di quel modello ispirato alla valorizzazione dell'intensità e della spontaneità dei rapporti tra coniugi. E sul ritorno all'anacronistico riferimento alla colpa in tema di separazione coniugale, con gravi conseguenze d'ordine economico, abbiamo già manifestato le nostre perplessità, convinti come siamo che il rapporto coniugale si colora di tutta una serie di sfumature, tale da non consentire di restringere tutto l'insieme di intersezioni affettive, culturali, di carattere in un rigido criterio di colpevolezza.

Ma nonostante questi peggioramenti, nonostante le ombre che esistono anche in questa riforma, noi possiamo dire oggi di avere pro-

posto un diritto di famiglia adeguato alla nostra organizzazione sociale; capace di seguirla nell'evoluzione degli anni a venire. Ed abbiamo realizzato questa riforma nello spirito che riempì di attese e di speranze la breve stagione della Assemblea costituente, con l'incontro, anche se a volte contrastato, di un arco di forze e quindi di ideologie che su materie così impegnative non si erano incontrate dal tempo della Costituzione. Era nato allora uno Stato nuovo, una famiglia nuova con protagonisti, uomini e donne diversi, più consapevoli, più responsabili, più attenti ai loro doveri ma anche ai loro diritti. Ed all'Assemblea costituente furono proprio le donne a sottolineare la volontà e l'esigenza (quanto tempo è trascorso!) di adeguare le norme giuridiche alle esigenze che nella famiglia e nella società venivano avanti.

Oggi possiamo affermare che sono state proprio le donne del nostro paese, con il loro impegno democratico, con la loro presa di coscienza, con il voto del 12 maggio e con le grandi manifestazioni come quella dello scorso novembre promossa dall'UDI, le principali artefici di questa riforma destinata a rappresentare un punto cardine per l'avanzamento di tutta la società.

IOTTI LEONILDE. Sono d'accordo con quanto dichiarato dalla collega Magnani Noya, cioè che questa riforma del diritto di famiglia rappresenti un fatto politicamente molto rilevante, per il retroterra culturale nel quale essa è maturata e per l'unanimità di consensi alla quale si è arrivati oggi.

Certo, bisogna anche chiedersi come si è pervenuti a tutto questo. Credo — indipendentemente dalla analisi dei momenti di contrasto abbastanza profondo che ci sono stati in questo periodo di tempo (un po' troppo lungo, per la verità), che dal 1967 arriva fino ad oggi, tra le varie forze politiche, che poi daranno il loro voto favorevole a questa riforma del diritto di famiglia — che emergano al riguardo elementi di non trascurabile importanza. Intendo dire che la riforma del diritto di famiglia finalmente traduce in legge positiva quello che era un dettato della Costituzione repubblicana. Infatti, non va dimenticato che l'inizio della riforma del diritto di famiglia risale agli anni 1946-1948, quando cioè si approvarono quelle disposizioni costituzionali a cui ci si è ora rifatti per la riforma stessa.

Senza voler entrare in una analisi approfondita delle ragioni che hanno permesso di far trascorrere tanto tempo prima che si attuassero i principi costituzionali, io credo che non si debba dimenticare che c'è stato un lungo periodo in cui reclamare in questa materia l'attuazione della Costituzione significava essere contro la legge, poiché si era convinti che la legge ancora in vigore (il codice civile attuale) avesse un peso maggiore della stessa Costituzione, cioè che la Costituzione dovesse essere interpretata nella chiave della legge vigente. Per fortuna questo periodo è finito e oggi la nostra discussione ci ha riportato (come ha detto giustamente il ministro Reale) alle stesse fonti del nostro Stato: la Costituzione e lo spirito che ha animato la guerra di liberazione.

Accanto a questi motivi che rendono la riforma del diritto di famiglia di importanza fondamentale, ce n'è un altro che, secondo me, va sottolineato, quello dei mutamenti profondi che sono avvenuti nel corso di questi ultimi trenta anni nel modo di essere e nella coscienza del nostro popolo e, in modo particolare, nella coscienza delle donne. È anche mutata la concezione del rapporto tra uomo e donna e del rapporto che deve intercorrere tra i coniugi e dello spirito che deve animare la famiglia. Questi mutamenti fondamentali sono il senso della parità, che è diventata qualcosa di concreto e non è più solo un'affermazione giuridica astratta della Costituzione o delle nuove leggi della Repubblica italiana; l'assunzione di una pari responsabilità nel complesso della vita del nostro paese e, in particolare, all'interno del nucleo familiare; il senso della solidarietà, che è diventato assai forte tra i cittadini italiani, perché è una necessità imposta da un mondo in continuo mutamento, che da un lato è dispersivo e dall'altro punta all'individualismo.

Infine, mi sembra importante l'affermazione del senso della tolleranza tra i cittadini, per cui, quando un matrimonio è fallito, la legge fa in modo che tra i coniugi che non hanno saputo essere tali (e insieme anche genitori) si instauri un rapporto, il più lungo possibile, di comprensione e di tolleranza l'uno verso l'altro. In sostanza, la legge introduce tutta una serie di valori non certo trascurabili che hanno un grande peso nella vita degli uomini e delle donne.

Come rappresentante del gruppo comunista posso affermare che noi siamo molto fieri di essere stati (non da soli, certamente) parte

creatrice di questa grande riforma e di aver dato un apporto non solo di consenso, ma anche di ricreazione delle idee fondamentali di essa. Io credo che non si tratti di vedere quanto ognuno di noi ha portato in più o in meno nell'elaborazione di una legge che si colloca tra le più avanzate e civili che regolano il matrimonio nel mondo moderno, ma mi sembra molto importante sottolineare (mi rifaccio a quanto ho detto all'inizio) che, malgrado il travaglio attraverso il quale è passata questa riforma (la lunga vicenda della legge sul divorzio e quella ancor più lunga del referendum per l'abrogazione della legge medesima), malgrado, ripeto, questo lungo e difficile travaglio, malgrado i numerosi momenti di grave tensione che avrebbero potuto distruggere quanto era stato faticosamente costruito, il vincitore è stato il processo di volontà unitaria espresso dalla parte migliore del mondo politico italiano.

Mi sia consentita un'altra considerazione. Certamente in questo periodo non sono mancate posizioni conservatrici e reazionarie che hanno condotto una battaglia tenace per impedire che questa riforma seguisse la sua strada. Forse sono le stesse posizioni conservatrici e reazionarie che avevano affermato che la Costituzione dovesse essere realizzata in funzione della legge ordinaria in vigore, e non viceversa, che la legge dovesse risultare riformata secondo lo spirito della Costituzione. A noi rincresce che tali posizioni abbiano lasciato un segno nel testo che ci accingiamo ad approvare. Infatti, ci sono alcuni punti che a noi dispiace dover approvare, ma che approviamo ugualmente nell'ambito di un complesso generale di norme che riteniamo ampiamente positive e che, secondo noi, rappresentano un grande passo in avanti rispetto alla legislazione attuale.

Secondo me tre sono i principali elementi negativi.

In primo luogo, il fatto che si sia ritornati, nella dizione del Senato, in qualche modo ad una formulazione secondo la quale i diritti e i doveri dei coniugi vengono imposti dalla legge e non sono invece una assunzione di responsabilità e, quindi, espressione di grande maturità da parte dei coniugi stessi. Questo, come ha detto anche il collega Spagnoli, è un passo indietro; è un segno della battaglia conservatrice che ha lasciato, sotto questo profilo, una traccia.

Tutti coloro che hanno seguito questo tortuoso iter ben comprendono il perché siamo

addolorati dal fatto che il Senato — è questo il secondo elemento negativo — abbia reintrodotta, sia pure in forma molto attenuata, il concetto di colpa nella separazione personale.

Il terzo motivo di rammarico è costituito dal fatto che alla suddetta reintroduzione del concetto di colpa vengano ricollegate pesanti conseguenze, sotto molteplici aspetti, per quanto concerne i diritti ed i doveri dei coniugi separati.

Malgrado tutto ciò, è ovvio che la nostra posizione non potrà che essere favorevole all'affermazione di questa riforma del diritto di famiglia la quale, in ogni caso, concorrerà certamente a correggere quelle forme di profonda ed ingiusta arretratezza ancora esistenti nella materia di cui ci siamo occupati.

Concludendo, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo in discussione ed alla proposta di legge nel suo complesso.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Nella città in cui risiedo, Milano, vi è una situazione particolarmente preoccupante dal punto di vista della libertà e dei corretti rapporti tra tutte le forze politiche. Nel venire a Roma per partecipare alla seduta odierna, riflettevo sul fatto che se il Parlamento avesse con maggiore forza e con maggiore consistenza legislativo, per affrontare e risolvere i vari problemi, forse alcuni degli attuali motivi di scontro si sarebbero potuti eliminare. Anche perché se questa famiglia comunitaria, se questa famiglia «codecisionale», se questa famiglia aperta ai problemi degli altri avesse avuto modo di esercitare il proprio potere in tempi opportuni, probabilmente all'interno dello Stato qualcosa sarebbe cambiato.

Desidero ringraziare innanzitutto il ministro Reale, che ha presentato per primo questa proposta di legge, e poi gli onorevoli Maria Eletta Martini e Castelli, per averla elaborata e per essere stati disposti, anche nella precedente legislatura, a portare avanti questo confronto. Devo, altresì, esprimere il mio ringraziamento agli onorevoli Spagnoli e Leonilde Iotti per il prezioso apporto da loro dato all'elaborazione di questo importante provvedimento.

Sono lieta, a nome del gruppo della democrazia cristiana, di esprimere il voto

favorevole all'articolo 240 e, nel suo complesso, alla proposta di legge recante riforma del diritto di famiglia.

Riforme di questo genere incidono nella realtà sociale assai più di altre; e questa realtà così radicalmente mutata non può essere regolamentata più da un sistema giuridico che è non solo inattuale, ma profondamente ingiusto nei confronti di alcune, almeno, tra le persone che compongono la famiglia.

La riforma in esame segna chiaramente un passaggio da un rapporto Stato-individuo ad un rapporto, più democratico, Stato-comunità familiare, e ciò in applicazione della nostra Costituzione, che favorisce le comunità intermedie come una delle garanzie essenziali della democraticità della nostra vita sociale. Ed è questo un criterio che un partito pluralista come il nostro ha sostenuto con impegno.

Abbiamo constatato che il Senato ha tenuto fede ai principi di fondo racchiusi nel provvedimento da noi approvato in prima lettura e che sono quelli della famiglia comunitaria, codecisionale ed aperta ai problemi degli altri.

Abbiamo sottolineato l'importanza sia della nuova disciplina sul riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio sia, soprattutto, dell'intervento affidato al giudice. A questo riguardo ricordo che occorre avviare l'istituzione dei «tribunali della famiglia», per disporre di organi capaci di decidere nel modo migliore, con la presenza della famiglia e degli esperti, la sorte del bambino.

Ritengo che dopo questa riforma anche quella concernente il servizio sociale e quella, in discussione al Senato, sui consultori matrimoniali possano trovare finalmente luce. E vorrei sottolineare, anche sulla base di quanto ha affermato l'onorevole Leonilde Iotti, come sia molto importante verificare che questa riforma sostituisca al rapporto Stato-individuo l'altro Stato-comunità familiare, allo scopo di realizzare una serie di interventi organici in altri settori, quali quello dei servizi sociali, dei consultori matrimoniali e della casa. Allora, la società della famiglia acquisterebbe un significato aperto: non è cambiata infatti la famiglia, ma il modo di essere degli individui nel suo ambito, il modo di porsi in termini di autonomia, ma in una logica di globalità. Inoltre, la famiglia così concepita favorirebbe l'incontro delle genera-

zioni, non lo scontro; diverrebbe della comunità l'artefice e, proprio perché tale, programmerebbe, deciderebbe in termini di partecipazione la politica e le scelte consequenziali.

MANCO. Nella scorsa legislatura, io dichiarai l'astensione dal voto del gruppo del MSI-destra nazionale, stabilendo così una posizione politica personale non di indifferenza o di agnosticismo nel senso tecnico del termine, ma di riserva di approfondimento, per poi sciogliere eventuali eccezioni sulla base degli effetti indotti dalla concreta applicazione di questa legge. Nella legislatura in corso il mio gruppo, presso l'altro ramo del Parlamento, ha invece assunto una posizione rigidamente negativa per ragioni che io ignoro, ma che presumo siano di ordine tecnico. Sempre nella mia veste di rappresentante del gruppo del MSI-destra nazionale, io ritorno all'atteggiamento da noi assunto nella passata legislatura: ma ciò non vuole avere il significato di un ripensamento rispetto alle posizioni espresse dai colleghi del Senato, perché io credo nell'autonomia delle persone all'interno dei gruppi politici ed all'autonomia dei due rami del Parlamento.

Ho preso atto delle dichiarazioni rese dal ministro Reale, il quale non si è soffermato sugli aspetti tecnici della riforma, preferendo invece fare grosse affermazioni politiche in rapporto a certe scadenze storiche: però nelle parole del ministro sono contenuti alcuni concetti che personalmente non posso recepire. Mi riferisco agli ideali di uguaglianza che sarebbero stati raggiunti anche in seno alla famiglia, eliminando quelle sopraffazioni che erano insite nel diritto di famiglia attuale. Il ministro, inoltre, ha parlato di « legge dell'amore »: queste parole sono state pronunciate da un laico ma con spirito molto cattolico e con molto *pathos*. Sulla base di queste dichiarazioni (della cui lealtà non possiamo dubitare) la nostra posizione comincia a modificarsi. Se, ad esempio, questa legge fosse stata votata per capi, se fossero stati enucleati certi istituti fondamentali, sia pure nuovi totalmente o rivoluzionari rispetto ai precedenti, probabilmente avrei votato a favore di alcuni di essi e contro altri.

Il riferimento alla applicazione della Costituzione può apparire suggestivo, signor

Presidente, ma tale non è: non ci rendiamo ancora conto che esiste un bisticcio giuridico continuo e crescente tra l'applicazione della norma costituzionale e la realtà dei tempi. La stessa Corte costituzionale si è espressa in questo senso.

Ora, io vorrei chiedere se la riforma in esame si adegui più ai tempi che non alla Costituzione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
Ad entrambi.

MANCO. Vi prego di voler considerare attentamente che la società italiana si evolve con grande rapidità e se volessimo adeguare l'intera nostra legislazione alla nuova realtà del paese dovremmo abbandonare alcune parti della nostra Costituzione. Per esempio, io avrei votato, con convinzione, a favore delle norme che sanciscono l'uguaglianza dei figli illegittimi e di quelli legittimi: mi rifiuto infatti di pensare che questo principio possa essere negato anche dal legislatore che ritenga la famiglia fondata su criteri di autorità e gerarchia. A mio avviso, siamo di fronte ad una conquista che, come ripeto, avrebbe ricevuto il mio convinto consenso.

Vorrei ora dire che non comprendo l'atteggiamento del gruppo democristiano il quale ha accettato dei presupposti, contenuti in questa riforma, molto più ampi di alcuni principi sanciti dalla legge sul divorzio. I colleghi sanno quali e quante siano le cause di nullità matrimoniale contemplate dal nuovo diritto di famiglia...

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
Abbiamo esaurientemente spiegato la nostra posizione in merito in sede di relazione: del resto, le norme relative alle cause di nullità sono scaturite da una nostra proposta di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Nel codice canonico esse sono ancora più numerose.

MANCO. La legge sul divorzio diviene superata, addirittura anacronistica rispetto alla riforma del diritto di famiglia, nella quale sono elencate un numero di cause di nullità assai superiori a quelle previste per il divorzio. Se questa elencazione non fosse stata eccessivamente lata, avrei comunque votato a favore anche di questa

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

parte del diritto di famiglia. Non riesco, peraltro, a comprendere l'atteggiamento della democrazia cristiana, assolutamente privo, a questo riguardo, di coerenza.

Vorrei anche comprendere perché si esalta il principio della cogestione familiare, sia sul piano spirituale sia su quello materiale, e poi ad ogni passo del progetto di legge si configura l'intervento del giudice. L'onorevole Iotti ha parlato con entusiasmo di comunità di sentimenti, e sarei tentato di accettare questa impostazione, così come sarei anche favorevole alla esclusione della colpa nella separazione personale, perché sotto il profilo del fatto spirituale il concetto di colpa non dovrebbe incidere nel fatto giuridico. Ma a mio avviso occorre dare una diversa soluzione al concetto di parità, anche in ordine alla responsabilità, tra uomo e donna. Occorre, in sostanza, un minimo di autorità decisionale per mandare avanti qualunque organizzazione anche egualitaria come la famiglia. Non avrei privato il marito di questa funzione decisionale, quindi avrei escluso l'intervento del giudice in situazioni di contrasto che possono invece risolversi all'interno della famiglia, pur nel presupposto dell'uguaglianza dei coniugi.

Questi sono gli elementi che portano il mio gruppo a vedere il progetto di legge sotto il profilo che ho illustrato e che motivano la nostra astensione dalla votazione dell'articolo 240 e del provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 240 del testo del Senato, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: « Riforma del diritto di fa-

miglia » (Testo unificato, modificato dal Senato) (23-68-76-145-B):

Presenti	26
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 3 deputati

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Iotti Leonilde, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riccio Pietro, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Zagari.

Si sono astenuti:

di Nardo, Macaluso Antonino, Manco.

Disegno di legge: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari » (3573):

Presenti	25
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi: 2 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, di Nardo, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Magnani Noya Maria, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riccio Pietro, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Zagari.

Si sono astenuti:

Macaluso Antonino, Misasi.

Disegno di legge: « Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'or-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1975

dinamento delle categorie di personale ausiliario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3597):

Presenti	25
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi: 2 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria

Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, di Nardo, Fabbri Seroni Adriana, Feliseti. Magnani Noya Maria, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riccio Pietro, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli. Zagari.

Si sono astenuti:

Macaluso Antonino, Misasi.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO